

STATUTO NEXLUDICA

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del d. lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, NexLudica APS, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del d. lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale. L'Associazione riconosce nelle attività ludiche e nella ricerca strumenti privilegiati per generare un impatto positivo sulla comunità. Essa persegue la creazione di spazi sicuri di crescita ed esplorazione personale e promuove l'ampliamento e la diffusione della conoscenza, mediante iniziative e progetti di ricerca scientifica e occasioni di formazione individuale. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà le seguenti attività di interesse generale:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d. lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [d. lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
 - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d. lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];

Vh AP

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d. lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [d. lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- formazione universitaria e post-universitaria [d. lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera g)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d. lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];

2. Per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione potrà intraprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- ideazione, progettazione e organizzazione di eventi pubblici e manifestazioni a carattere ludico, ricreativo e culturale, anche periodici e itineranti, finalizzati alla promozione della cultura del gioco, alla socializzazione tra cittadini di ogni età e alla valorizzazione dei territori e delle comunità locali che li ospitano;
- creazione, sperimentazione e diffusione di esperienze ludiche immersive, giochi di ruolo dal vivo, giochi da tavolo e formati narrativi originali, con finalità ricreative, educative, divulgative e di inclusione sociale;
- promozione e svolgimento di attività di studio, ricerca e sperimentazione nell'ambito delle scienze del gioco, della pedagogia ludica, della psicologia e degli effetti del gioco sul benessere individuale e collettivo, anche attraverso percorsi esperienziali e progetti di ricerca-azione condotti in collaborazione con università, centri di ricerca, scuole ed enti del Terzo settore;
- realizzazione di laboratori, corsi, seminari, workshop e iniziative di formazione rivolte agli associati, ai volontari, a educatori, insegnanti, operatori sociali e alla cittadinanza, in tema di cultura ludica, game design e applicazioni del gioco in ambito educativo, sociale e culturale;
- produzione, pubblicazione e diffusione, anche con strumenti digitali e attraverso i canali social, di materiali, contenuti, articoli, manuali e prodotti editoriali inerenti agli scopi associativi e ai risultati delle attività svolte;
- promozione di reti, partenariati e collaborazioni con altre associazioni, enti del Terzo settore, istituzioni culturali, biblioteche, ludoteche, scuole, università,

VG *[firma]*

musei e amministrazioni locali, per la diffusione della cultura del gioco e per l'organizzazione di iniziative comuni sul territorio.

3. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse e raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del d. lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
2. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del d. lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito da:
 - apporto iniziale degli associati che hanno partecipato alla costituzione, esplicitamente destinato a costituire il patrimonio;
 - beni mobili e immobili comunque acquisiti dall'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote e contributi degli associati;
 - contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti, organizzazioni o istituzioni pubbliche e private, italiane, comunitarie ed estere, nonché da persone fisiche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito degli scopi istituzionali;

VG AP

- contributi dell'Unione Europea, di Stati esteri e di organismi internazionali;
 - eredità, donazioni e legati;
 - erogazioni liberali ed entrate da raccolte fondi;
 - entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento e da diverse, attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
 - ogni altro provento derivante dall'esercizio delle attività sociali e compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale;
 - sponsorizzazioni.
4. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del d.lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal d. lgs. 117/2017.
4. L'ammissione deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'Organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha

Vh AP

proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'Associazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is stylized and appears to be 'Vh'. The second signature on the right is more cursive and appears to be 'MFP'.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal d. lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. 117/17.
6. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d. lgs. 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del d. lgs. 117/2017)
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 9 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dalla persona che ricopre il ruolo di Vicepresidente o da una persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Assemblea eletta dagli associati tra i suoi membri.

 

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno da una persona che ricopre il ruolo di Presidente e per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta questa lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui la persona che ricopre il ruolo di Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'Associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla persona che ricopre il ruolo di Presidente e dalla persona che ricopre il ruolo di segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
11. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
12. L'Assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Vh AP

13. L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
14. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del d. lgs. 117/2017.
2. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto della persona che ricopre il ruolo di Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di amministrazione si riunisce, su convocazione della persona che ricopre il ruolo di Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Vh AFP

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, le due persone che ricoprono il ruolo di presidente e vicepresidente;
 - amministra l'Associazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Presidente

1. La persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Associazione, che è anche la persona che ricopre il ruolo di Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletta da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. La persona che ricopre il ruolo di Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria

Vh Alp

amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. La persona che ricopre il ruolo di Vicepresidente sostituisce la persona che ricopre il ruolo di Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del d. lgs. 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'Organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d. lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d. lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d. lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Vh AP

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del d. lgs. 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del d. lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'Organo amministrativo e intestato all'Associazione.

ART. 15 – Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal d. lgs. 117/2017.
4. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. In caso di superamento dei limiti previsti dall'articolo 14 del d. lgs. 117/2017 o laddove la sua redazione sia ritenuta opportuna, l'Assemblea approva il bilancio sociale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del d. lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione

✓ 4 AP

imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

ART. 19 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Attilio Guerci
Maria Felice

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1

COPIA FOTOSTATICA CONFORME ALL'UNICO ORIGINALE DELL'ATTO
Registrato il 14/05/2026 Serie 3 N. 1325
200,00

